



**ORIGINALE**

**CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO**  
**Provincia di Teramo**

---

## Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 04-10-18 Numero 119

**Oggetto: Concessione contributo economico alla Struttura Caritativa " San Pietro Apostolo in Colpagano" per attività sociali.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 13:20, presso la sede comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	Sindaco	P
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	A
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	A
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	P
MARCELLINI GABRIELE	Assessore	P

presenti n. 3 assenti n. 2

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Scarpone D.Ssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 5 del vigente Regolamento comunale per la concessione dei sussidi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23.05.1991, statuisce che le richieste di contributo vengano prese in esame dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio;

**RILEVATO** che il Direttore dell'Ente caritativo "San Pietro Apostolo in Colpaganò", Parroco delle Parrocchie di S. Pietro Apostolo e Santa Maria del Carmine, Don Stefano Iacono, con nota assunta agli atti dell'Ente al prot. n. 8316 del 11.09.2018, richiedeva un contributo per sostenere le iniziative promosse dalla Struttura caritativa dedita al servizio di distribuzione e consegna a domicilio di pacchi contenenti prodotti alimentari alle famiglie indigenti residenti nel Comune di Civitella del Tronto;

**CONSIDERATO** che il suddetto Ente caritativo, senza scopo di lucro e con l'opera di volontari, da diversi anni svolge attività sociali finalizzate all'aiuto delle fasce più deboli della popolazione ed inserite nell'ambito degli obiettivi programmatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento comunale per la concessione dei sussidi;

**CONSIDERATO**, altresì:

-che la struttura si trova in difficoltà economica a causa del notevole aumento del numero degli assistiti (oltre novantotto persone tutte residenti nel Comune di Civitella del Tronto) e che trattasi di situazioni di bisogno riscontrate dallo stesso Servizio Sociale dell'Ente, riconosciute a prescindere dal credo religioso degli indigenti;

-che per poter garantire una regolare continua opera di distribuzione, la stessa ha dovuto far ricorso alla struttura di coordinamento per gli aiuti Regionali: Banco Alimentare dell'Abruzzo ONLUS, con sede in Pescara, comportando così un aumento anche delle spese fisse di gestione per il trasporto dei beni e quelle relative al contributo annuale da devolvere al sostentamento del citato Banco Alimentare;

**ATTESO** che, rispetto alle attività di che trattasi, ben può configurarsi un apporto sussidiario e di integrazione rispetto alle istituzionali prerogative dell'Ente nel campo delle attività sociali, culturali e di promozione turistica, anche nel senso rappresentato in modo oramai pressochè costante dalle varie Sezioni Regionali della Corte dei Conti (vedi deliberazione della Corte dei Conti – sez. Reg. di controllo per la Lombardia – del 21 maggio 2013, nella quale si precisa che la verifica circa la sussistenza della condizioni per l'ammissibilità del contributo, in relazione all'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, presuppone sempre un vaglio di natura teleologica, volta a mettere in luce il fine pubblico perseguito e la rispondenza alle concrete modalità adottate);

**RICHIAMATO** l'art. 117 della Costituzione italiana "principio di sussidiarietà orizzontale", per cui il Comune sostiene iniziative di interesse collettivo realizzate da Associazioni operanti sul territorio, atteso che lo stesso Ente non dispone delle

necessarie risorse umane e/o organizzative, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico;

**RITENUTO** opportuno concedere, alla Parrocchia S. Maria del Carmine, un contributo economico di € 1.000,00 a sostegno delle spese connesse alle attività sociali svolte a favore delle fasce più deboli della popolazione, in considerazione dell'elevato valore sociale che la suddetta iniziativa presenta;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “*Testo Unico degli Enti Locali*”;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale per la concessione dei sussidi;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

**1) di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990;

**2) di concedere** alla “Struttura caritativa “San Pietro Apostolo in Colpagano” un contributo economico di € 1.000,00 quale sostegno economico delle attività sociali svolte, ricadenti sugli obiettivi programmatici dell'Ente, e le altre attività finalizzate all'aiuto delle fasce più deboli della popolazione;

**3) di dare atto** che la somma trova imputazione al cap. 1946 del bilancio corrente esercizio;

**4) di dare mandato** al Responsabile del servizio affinché ponga in essere tutti gli atti necessari per la definizione delle attività amministrative consequenziali il presente atto;

**5) di dichiarare**, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Scarpone D.Ssa Maria Grazia

Il Sindaco

Di Pietro Cristina